

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile  
Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 107  
approvata il 19.04.2019

**OGGETTO:** SITO CODICE ANAGRAFE 2653, MICHELIN NUOVO POLO LOGISTICA, CORSO ROMANIA 546. APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX ART. 242-BIS COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 192 del 14 agosto 2018 con cui è stato espresso assenso all'esecuzione degli interventi di cui al progetto di bonifica ex art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**Vista** la nota da parte dello Studio Planeta del 13/2/2019, nostro protocollo n. 1565 del 25/2/2019, con la quale è stato trasmesso il Piano della Caratterizzazione ex art. 242-bis comma 3.

**Vista** la comunicazione del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del 25/3/2019 n. 2525 con la quale si sono richiesti agli Enti i pareri di competenza per l'approvazione del piano presentato ex art. 242-bis comma 3.

**Visto** il parere di Arpa Piemonte (che si allega alla presente e ne fa parte integrante, ALLEGATO 1) del 28/3/2019 trasmesso con nota protocollo n. 29166 del 1/4/2019 (nostro protocollo n. 2930 del 04/04/2019) che non rileva elementi ostativi all'approvazione del Piano presentato, ponendo le seguenti prescrizioni:

- Poiché il Piano della Caratterizzazione ai sensi dell'art.242bis è stato trasmesso, in accordo con gli Enti, prima della conclusione delle attività di bonifica previste, Arpa Piemonte, come già comunicato per vie brevi, si riserva di richiedere ulteriori indagini di collaudo, nel caso in cui, in fase di sopralluogo e di verifica documentale, si accerti che le indagini previste dal Piano della Caratterizzazione non siano sufficienti a verificare il raggiungimento degli obiettivi (CSC commerciali/industriali).
- L'intervento di bonifica, oltre al raggiungimento delle CSC di riferimento, deve ovviamente prevedere la totale assenza di materiale assimilabile al rifiuto.
- Si richiede per le celle ove vi è stato il superamento delle CSC di riferimento, vista l'ampia maglia proposta (massimo 50x50 m), di raddoppiare il numero dei campioni di collaudo, ovvero dividere le celle suddette della metà delle dimensioni proposte e per

ogni sottocella prevedere un campione composito, con un numero di incrementi significativo che rappresenti le caratteristiche della stessa sottocella. In casi specifici di evidenze visive di contaminazione Arpa Piemonte si riserva la possibilità di prelevare un campione puntuale. Pertanto si richiede il raddoppio dei campioni per le celle S1, S4, S9, S8.

- In fase di indagini ambientali è stata riscontrata la presenza di materiale di riporto per il quale è stato eseguito il test di cessione ai sensi del D.M. 05/02/1998 e per il quale si è evidenziato il superamento relativamente ai parametri Piombo, Nichel e Arsenico. Relativamente ai superamenti del test di cessione individuati, l'articolo 3 del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 28 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito ai riferimenti al "suolo" contenuti ai commi 1, : lettere b) ec), e 4. In particolare il termine "suolo" si interpreta come riferito anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una *miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri*. Inoltre, ai fini dell'esclusione di applicazione del regime dei rifiuti, *per tanto ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) ec), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati*. In base a quanto stabilito dal comma 3 del già citato art. 3 del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, *le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione, come nel caso in esame, sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute*. Poiché l'intervento di bonifica prevede il raggiungimento delle CSC di riferimento è necessaria la rimozione dei settori ove vi è stato il superamento dei valori del test di cessione. Nella maggior parte dei casi ciò coincide con le celle ove vi è stato il superamento delle CSC, ma in tre casi non vi è tale corrispondenza. Pertanto deve essere prevista anche la rimozione del terreno che ha determinato il superamento del test di cessione e non delle CSC (area comunque inclusa nell'area di scavo per la bonifica) anche nelle celle ove sono ubicati i pozzetti T4, T6 e T8 (tra O e 1 m)

- Deve essere previsto un piano di monitoraggio delle acque sotterranee, anche alla luce dei superamenti del test di cessione per il materiale di riporto, al fine di avere un dataset rappresentativo per la conferma della contaminazione diffusa per i parametri per i quali si ha avuto un superamento delle CSC di riferimento (alcuni solventi clorurati con valori verosimilmente attribuibili alla contaminazione antropica diffusa nel territorio torinese ed il Nichel con valori prossimi alle CSC, ma per i quali si sono avuti i superamenti del test di cessione). Il piano di monitoraggio delle acque sotterranee e l'interpretazione dei relativi esiti analitici deve permettere la verifica che il sito non contribuisca alla contaminazione delle acque sotterranee.

**Visto** il parere di Città Metropolitana di Torino (che si allega alla presente e ne fa parte integrante, ALLEGATO 2) del 9/4/2019 prot. n. 32463 (nostro protocollo n. 3261 del 15/04/2019) che non rileva elementi ostativi all'approvazione del Piano presentato, ma richiede la presentazione della Scheda di Sintesi del Sito e pone prescrizioni per le aree limitrofe ricadenti in altri procedimenti di bonifica.

**Ritenuto** pertanto necessario approvare il piano presentato dallo Studio Planeta.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;  
Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;  
Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;  
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;  
Vista la Parte 4<sup>a</sup>, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;  
Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;  
Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

#### DETERMINA

- 1) **di approvare** il piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al documento trasmesso dallo Studio Planeta il 13/2/2019, nostro protocollo n. 1565 del 25/2/2019;
- 2) **di porre** le seguenti prescrizioni:
  - a. Poiché il Piano della Caratterizzazione ai sensi dell'art.242bis è stato trasmesso, in accordo con gli Enti, prima della conclusione delle attività di

bonifica previste, Arpa Piemonte, come già comunicato per vie brevi, si riserva di richiedere ulteriori indagini di collaudo, nel caso in cui, in fase di sopralluogo e di verifica documentale, si accerti che le indagini previste dal Piano della Caratterizzazione non siano sufficienti a verificare il raggiungimento degli obiettivi (CSC commerciali/industriali).

- b. L'intervento di bonifica, oltre al raggiungimento delle CSC di riferimento, deve ovviamente prevedere la totale assenza di materiale assimilabile al rifiuto.
- c. Si richiede per le celle ove vi è stato il superamento delle CSC di riferimento, vista l'ampia maglia proposta (massimo 50x50 m), di raddoppiare il numero dei campioni di collaudo, ovvero dividere le celle suddette della metà delle dimensioni proposte e per ogni sottocella prevedere un campione composito, con un numero di incrementi significativo che rappresenti le caratteristiche della stessa sottocella. In casi specifici di evidenze visive di contaminazione Arpa Piemonte si riserva la possibilità di prelevare un campione puntuale. Pertanto si richiede il raddoppio dei campioni per le celle S1, S4, S9, S8.
- d. In fase di indagini ambientali è stata riscontrata la presenza di materiale di riporto per il quale è stato eseguito il test di cessione ai sensi del D.M. 05/02/1998 e per il quale si è evidenziato il superamento relativamente ai parametri Piombo, Nichel e Arsenico. Relativamente ai superamenti del test di cessione individuati, l'articolo 3 del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 28 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito ai riferimenti al "suolo" contenuti ai commi 1, : lettere b) ec), e 4. In particolare il termine "suolo" si interpreta come riferito anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una *miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri*. Inoltre, ai fini dell'esclusione di applicazione del regime dei rifiuti, pertanto *ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) ec), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati*. In base a quanto stabilito dal comma 3 del già citato art. 3 del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, *le matrici materiali di*

*riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione, come nel caso in esame, sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. Poiché l'intervento di bonifica prevede il raggiungimento delle CSC di riferimento è necessaria la rimozione dei settori ove vi è stato il superamento dei valori del test di cessione. Nella maggior parte dei casi ciò coincide con le celle ove vi è stato il superamento delle CSC, ma in tre casi non vi è tale corrispondenza. Pertanto deve essere prevista anche la rimozione del terreno che ha determinato il superamento del test di cessione e non delle CSC (area comunque inclusa nell'area di scavo per la bonifica) anche nelle celle ove sono ubicati i pozzetti T4, T6 e T8 (tra O e 1 m)*

- e. Deve essere previsto e realizzato un piano di monitoraggio delle acque sotterranee, anche alla luce dei superamenti del test di cessione per il materiale di riporto, al fine di avere un dataset rappresentativo per la conferma della contaminazione diffusa per i parametri per i quali si ha avuto un superamento delle CSC di riferimento (alcuni solventi clorurati con valori verosimilmente attribuibili alla contaminazione antropica diffusa nel territorio torinese ed il Nichel con valori prossimi alle CSC, ma per i quali si sono avuti i superamenti del test di cessione). Il piano di monitoraggio delle acque sotterranee e l'interpretazione dei relativi esiti analitici deve permettere la verifica che il sito non contribuisca alla contaminazione delle acque sotterranee.
- f. Deve essere presentata la Scheda di Sintesi del Sito.
- g. Dare riscontro alle richieste contenute nel parere della Città Metropolitana di Torino ed allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 2), contestualmente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione.

**3) di ricordare che**

- a. le attività di caratterizzazione di cui al comma 3 dell'art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a discrezione dell'ente di controllo Arpa Piemonte, potranno interessare oltre alle aree oggetto di intervento, anche le rimanenti porzioni del sito entro il perimetro che lo distingue dal resto dell'area;
- b. le attività di caratterizzazione dovranno essere condotte in contraddittorio con i tecnici di Arpa Piemonte;

**4) di trasmettere** la presente determinazione a Michelin Italiana e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte, ASL, Comune di Torino Area Edilizia, Comune di Torino Direzione Urbanistica e Territorio e allo

Studio Associato Planeta;

- 5) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 6) **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 7) **di dare atto che** la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.



Il Dirigente  
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali  
*Ing. Claudio Beltramino*



Allegati:

ALLEGATO 1 \_ Parere Arpa Piemonte

ALLEGATO 2 \_ Parere Città Metropolitana di Torino